

# **STATUTO CONFRATERNITA SAN FILIPPO NERI**

## ISTITUZIONE

### art. 1

Confraternita San Filippo Neri, sotto il titolo del PIO MONTE DEI MORTI, con sede sociale presso la Chiesa di SAN FILIPPO NERI, o del PURGATORIO, sita in Venosa (approvazione giuridica n°132/87 del 14/12/1987).

## FINALITÀ

### art. 2

a) Lo scopo della Confraternita è di promuovere, tra i confratelli:

- una vita cristiana ed esemplare;
- il culto per i defunti;
- il suffragio ai confratelli.

b) Curare l'assistenza religiosa dei Confratelli ammalati.

c) Favorire costantemente le opere di carità con azioni ed attività che non siano in alcun modo in contrasto con i dettami della morale religiosa collaborando alle iniziative, in tal senso promosse dalla parrocchia di appartenenza.

d) La Confraternita, assume l'impegno di collaborare con gli organismi diocesani in collegamento e coordinamento della pastorale della Chiesa locale nei modi previsti dalle direttive vigenti in Diocesi.

e) La Confraternita collabora, in unità di intenti, con gli organismi pastorali della Parrocchia di appartenenza in particolar modo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale al quale partecipa con il Priore in carica e con un rappresentante della Confraternita eletto dall'assemblea generale.

## SEGNI DISTINTIVI

### art. 3

a) Tunica bianca e mozzetto nero, che saranno indossati per le grandi occasioni, quali i raduni nazionali, il 2 novembre ecc.

b) Tunica bianca, mozzetto viola o fascia viola per le processioni.

## PARTECIPAZIONE ALLA CONFRATERNITA

### art. 4

Possono far parte della Confraternita tutti i battezzati, maschi, che abbiano età non inferiore ai 18 anni di esemplare condotta morale e praticanti la vita cristiana, senza alcun limite numerico.

### art. 5

Non può essere accettato nella Confraternita:

- a) chi ha pubblicamente abbandonato la Fede Cattolica;
- b) chi è stato espulso da altre Confraternite.

### art. 6

Chi intende far parte della Confraternita, deve presentare domanda per iscritto al Priore al quale ne informa il Padre Spirituale ed il Consiglio di Amministrazione per decidere se ammettere o meno il candidato previa verifica dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 5 e 6 del presente

regolamento. Superato il periodo di prova di un anno come novizio, se ritenuto idoneo dal Padre Spirituale e dal Consiglio di Amministrazione, sarà ammesso alla Confraternita. Il candidato se dopo un ulteriore anno di noviziato, non sarà ritenuto idoneo, sarà escluso definitivamente senza avere diritto al rimborso delle quote versate. L'ammissione dei nuovi confratelli avverrà tramite pubblica celebrazione con rito liturgico.

#### DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

##### art. 7

Ogni confratello frequenterà la Parrocchia, parteciperà agli incontri di catechesi, si accosterà con regolarità ai santi sacramenti, in modo particolare nel periodo pasquale o secondo le modalità indicate dal Padre Spirituale.

##### art. 8

Con l'ingresso nella Confraternita, ogni novizio è obbligato a versare la quota di aggregazione più una annualità. I confratelli verseranno una quota annuale, in occasione della Candelora.

##### art. 9

Chi per tre anni consecutivi non verserà sia la quota sia gli eventuali arretrati maturati è da ritenersi escluso dalla Confraternita. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Padre Spirituale, l'assemblea dei confratelli può decidere di nominare dei confratelli onorari i quali sono esentati dal versamento delle quote annuali e di aggregazione; tuttavia tali confratelli non godono dei diritti dei confratelli ordinari.

##### art. 10

I confratelli interverranno alle sacre funzioni della Confraternita e a quelle particolari indette dal Vescovo o dal Parroco.

- a) S. Messa la domenica e i giorni festivi alle ore 12:00.
- b) Novena mattutina del Santo Natale.
- c) Ottavario dei morti con processione il 2 novembre nel Cimitero.
- d) SS. Quarantore durante gli ultimi tre giorni di carnevale.
- e) Settimana Santa.
- f) Mese di aprile a Maria Incoronata.

##### art. 11

I confratelli parteciperanno alle assemblee ed alle processioni stabilite, nelle quali si dà una pubblica testimonianza di fede.

##### art. 12

In caso di morte di un confratello o della sua consorte godranno di tutti i vantaggi spirituali e materiali di seguito indicati:

- a) Funerale nel giorno della morte.
- b) Un funerale nel primo anniversario.
- c) Una messa ogni prima domenica del mese per tutti i confratelli e coniugi defunti.
- d) La sepoltura nella cappella del Cimitero della Confraternita.

La funzione religiosa del funerale viene fatta nella Chiesa dove la Confraternita ha sede salvo richiesta dalla famiglia.

##### art. 13

Alla morte di un Confratello, gli aggregati accompagnano il feretro.

## DELL'AMMINISTRAZIONE

### art. 14

Gli Organi Statutari della Confraternita sono:

- a) L'assemblea generale.
- b) Il consiglio di amministrazione.
- c) I revisori dei conti.

### art. 15

L'assemblea generale è convocata almeno due volte all'anno dal priore in carica che la presiede, in assenza di questi potrà essere convocata e presieduta dal vice priore.

L'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei Confratelli aventi diritto al voto.

L'assemblea stessa è valida in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo di tutti gli iscritti in regola.

All'assemblea spettano i compiti di:

- a) approvare il programma annuale della Confraternita e le attività proposte ;
- b) eleggere il consiglio di amministrazione ;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale di cui si depositerà copia in Curia, in Parrocchia e nell'archivio della Confraternita;
- d) approvare il regolamento interno della Confraternita e le sue modifiche per sottoporlo al visto del Vescovo.

### art. 16

Il consiglio di amministrazione è composto dal Priore, dal vice Priore, e da tre consiglieri di cui uno fungerà da cassiere, uno da maestro dei novizi e l'altro da procuratore.

Al consiglio di amministrazione spetta di dover dirigere la Confraternita per quanto attiene a tutte quelle azioni di ordinaria amministrazione che non richiedano l'intervento dell'assemblea.

Al consiglio di amministrazione parteciperà il Padre Spirituale che, non ha diritto al voto ha facoltà di fare proposte e di intervenire nel dibattito sulle deliberazioni da assumere .

### art. 17

I revisori dei conti controllano e verificano la contabilità della Confraternita vidimando il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, i conti mensili.

È facoltà del consiglio di amministrazione della Confraternita convocare i revisori dei conti alle adunanze del consiglio stesso in tal caso pur partecipando attivamente alla discussione sull'ordine del giorno non hanno diritto al voto.

### art. 18

Le elezioni per il nuovo consiglio si terranno ogni tre anni, il 26 dicembre, come stabilito dal regolamento, salvo autorizzazione dell'ordinario diocesano, non è possibile mutare la data.

### art. 19

L'assemblea dei Confratelli elegge il Priore e quattro consiglieri di cui uno sarà vice Priore, uno cassiere, uno maestro dei novizi ed uno procuratore.

L'assemblea eleggerà anche due revisori dei conti.

### art. 20

L'elezione è fatta dopo la legittima convocazione dei Confratelli che godono del diritto di voto.

All' assemblea elettiva vengono convocati anche, senza diritto di voto ma con libertà di parola , i candidati all' ammissione alla Confraternita.

art. 21

Le adunanze per le elezioni saranno presiedute dal Delegato Dell'Ordinario che non ha diritto al voto.

Al Vescovo dovrà notificarsi , almeno otto giorni prima l'indizione dell' adunanza per le elezioni e, dopo, l'esito delle votazioni.

art. 22

L'adunanza per le elezioni è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei Confratelli aventi diritto al voto.

L'adunanza stessa è valida in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

art. 23

Sono eleggibili coloro che:

- a) che abbiano compiuto il 21° anno di età;
- b) siano di provata pietà o vita cristiana;
- c) che non abbiano pendenze o interessi finanziari con l'amministrazione ;
- d) che siano diligenti nell'intervenire alle adunanze e nell'osservanza dei doveri dei Confratelli;
- e) che abbiano un certo grado di cultura;
- f) che non siano consanguinei con persone che abbiano rapporti di lavoro remunerato con la Confraternita;
- g) si potrà essere rieletti anche per trienni successivi.

art. 24

La votazione viene effettuata con scrutinio segreto.

I primi cinque eletti , formeranno il consiglio di amministrazione.

Tra gli eletti il primo sarà Priore ,il secondo Vice Priore mentre le cariche di procuratore , cassiere e maestro dei novizi saranno assegnate di comune accordo.

A parità di voto prevale il più anziano di iscrizione alla Confraternita ed a parità di anzianità di iscrizione il maggiore di età.

art. 25

La Confraternita potrà definire e dettagliare il proprio regolamento interno in qualsiasi momento le funzioni ed il ruolo competente ad ogni carica del consiglio di amministrazione purché non in contrasto con quanto definito ai seguenti articoli 33,34,35,36,e 37 dello statuto Diocesano.

art. 26

Prima di procedere alle elezioni , la Confraternita ,su proposta del Delegato dell'Ordinario , nominerà due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea elettiva sarà il consigliere più anziano di appartenenza alla Confraternita.

art. 27

Non è ammesso il voto per delega.

Nel caso in cui un avente diritto al voto dichiarerà di non essere in grado di votare da solo può chiedere l'assistenza , quali garanti, del delegato dell'Ordinario e del Padre Spirituale ai quali farà , in assoluto segreto , la dichiarazione del voto.

In mancanza di uno dei suddetti garanti lo stesso votante può chiedere l'assistenza di uno dei Confratelli presenti di sua fiducia.

Godono del diritto di voto , coloro che sono in regola con il versamento della quota di aggregazione e della retta annuale, condizione verificata prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il voto dato da chi non è in regola con i versamenti rende nulla l'intera votazione.

art. 28

Le adunanze delle elezioni , come tutte le adunanze della Confraternita , avranno inizio e si concluderanno con la preghiera.

art. 29

Nel caso di dimissioni di un consigliere , l'assemblea deciderà in merito, salvo l'approvazione dell'Ordinario.

Se le dimissioni vengono accettate , come anche in caso di morte o di impedimento grave di un consigliere subentra il primo dei non eletti. Al verificarsi delle condizioni dei commi precedenti per la maggioranza del consiglio di amministrazione, contemporaneamente, si dovranno indire nuove elezioni.

Nel periodo di vacanza, in tale eventualità, l'Ordinario nominerà un commissario che curerà l'indizione delle nuove elezioni entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua nomina.

I consiglieri dimissionari ove non ricorrano gli estremi dell'articolo 21, sono rieleggibili.

art. 30

In nessun caso si può rimuovere un consigliere senza aver sentito il parere consultivo dell'Ordinario.

art. 31

Il Priore presiede il consiglio di amministrazione e supervisiona tutte le attività della Confraternita.

art. 32

Il vice Priore fa le veci del Priore in tutte le sue competenze in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.

art. 33

Il cassiere registrerà le entrate e le uscite nel libro di cassa; effettuerà i pagamenti e le riscossioni con la firma sua e del Priore; esigerà le quote annuali dei Confratelli e le registrerà sul libro di cassa e sui libretti personali dei Confratelli stessi.

Conserverà il denaro per il fabbisogno della Confraternita, nei modi indicati dal consiglio di amministrazione, depositando su libretto postale o bancario perché fruttifichi a vantaggio della Confraternita.

Il procuratore è responsabile di tutti i beni immobili della Confraternita.

art. 34

Il maestro dei novizi, di intesa con il Padre Spirituale, avrà cura, durante il periodo di prova, di avviare alla vita della Confraternita, alla conoscenza dello statuto e all'osservanza dei doveri i nuovi iscritti alla Confraternita, affinché si formino secondo lo spirito cristiano voluto dagli scopi stessi della Confraternita.

Il responsabile dei novizi si occuperà, altresì, della preparazione delle sacre funzioni.

art. 35

Il segretario aggiorna la tabella dei Confratelli, redige i verbali delle adunanze, delle assemblee, del consiglio di amministrazione.

Deve trasmettere alla Curia per l'approvazione le deliberazioni, ha la custodia dell'archivio della Confraternita.

Il segretario è membro della Confraternita ed è nominato dal consiglio di amministrazione, e dallo stesso può essere revocato dall'incarico in qualsiasi momento, non ha facoltà di voto nelle delibere, e decade dalle proprie mansioni alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

art. 36

Il consiglio di amministrazione regge l'amministrazione ordinaria della Confraternita.  
Per quanto riguarda la straordinaria amministrazione è necessaria l'assemblea plenaria dei confratelli.

art. 37

In casi di provata estrema urgenza, il consiglio di amministrazione può deliberare in ordine a situazioni straordinarie, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'assemblea se non ratificato quanto deliberato decade.

art. 38

Il consiglio di amministrazione con la guida del Padre Spirituale avrà cura della manutenzione, della pulizia e dell'arredo della Chiesa, acquisito, se necessario il parere di un architetto per le modifiche o per le aggiunte di suppellettili.

art. 39

Il consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno e non oltre i quaranta giorni da tale data, presenterà all'Ordinario (Ufficio Amministrativo) il bilancio consuntivo dopo averlo sottoposto all'esame dei revisori dei conti ed all'approvazione dell'assemblea.

In tale circostanza si verrà presentato anche il bilancio preventivo.

All'Ordinario il consiglio di amministrazione deve relazionare circa l'impegno delle offerte ricevute.

art. 40

Il Padre Spirituale della Confraternita è nominato dall'Ordinario e dal medesimo può essere rimosso per giusta causa.

art. 41

Il Padre Spirituale dirige spiritualmente la Confraternita, in particolare:

- a) esorta i Confratelli a frequentare le attività Parrocchiali;
- b) partecipa al consiglio di amministrazione, senza diritto di voto;
- c) esamina in precedenza i punti da trattare nelle adunanze;
- d) provvede all'adempimento dei legati e di suffragi;
- e) coordina tutte le celebrazioni liturgiche;
- f) spiega regole della Confraternita, specialmente ai nuovi candidati e d'intesa con il responsabile dei candidati e della liturgia della Confraternita;
- g) provvede alla formazione dei confratelli aiutandoli ad approfondire le ragioni della fede, predisponendo, se del caso, la partecipazione dei confratelli alla catechesi degli adulti assicurata dalla Parrocchia, al fine di alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico dei confratelli.

art. 42

Il Padre Spirituale avrà un registro sul quale annoterà gli obblighi di S. Messa spettanti alla Confraternita. Tale registro, alla fine di ogni anno dovrà essere presentato all'Ordinario per il visto ed alla Curia per l'annotazione .

art. 43

Il consiglio di amministrazione, d'intesa con l'Ordinario, secondo le possibilità proprie della Confraternita, prevede e provvede ad un'offerta annuale per il Cappellano.

art. 44

Vi sia tra i confratelli ed il Padre Spirituale, una comunione fraterna nel rispetto della reciproca dignità.

art. 45

La Confraternita osserverà fedelmente quanto prescritto dai decreti dell'Ordinario, specialmente riguardo alle festività ed alle processioni.

art. 46

L'assemblea ha facoltà di modificare il presente regolamento nei modi previsti dal codice civile riguardo alle modifiche dello statuto in materia d'associazioni.

Letta, approvata e sottoscritta durante le assemblee generali in date 13/06/2002; 27/07/2002.